

REGOLAMENTO (CEE) N. 1203/85 DEL CONSIGLIO**del 7 maggio 1985****relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie dell'Algeria (1985)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria ⁽¹⁾ è stato firmato in data 26 aprile 1976 ed è entrato in vigore il 1° novembre 1978 ;

considerando che è opportuno approvare l'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria riguardante l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie dell'Algeria,

Articolo 1

L'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria riguardante l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie dell'Algeria è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FORTE

⁽¹⁾ GU n. L 263 del 27. 9. 1978, pag. 2.